

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE MARZI, COLLESELLI, SCARDACCIONE, SIGNORRELO, CACCHIOLI, DELLA PORTA, SALERNO, LEGGIERI, TIRIOLO, CAROLLO, TANGA e GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

Premio di fedeltà ai componenti attivi di famiglie coltivatrici

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai realtà consegnata alla nostra documentazione che l'esodo dall'agricoltura, con il passaggio ad altri settori di attività professionale, interessa principalmente le forze più giovani.

Nel 1951 il censimento demografico, curato dall'ISTAT, accertava, come attivi agricoli, 2.134.000 maschi fra i 14 e i 29 anni. Nel 1970 lo stesso ISTAT ha assegnato a tali classi di età un'occupazione pari, in agricoltura, ad appena 393.000 unità:

TABELLA 1. — Evoluzione dell'occupazione agricola maschile per classi di età.

CLASSI DI ETA'	<i>(1951-1970, in migliaia di unità)</i>			
	1951	1961	1967	1970
14-24	1.618	681	376	247
25-29	516	384	235	146
30-34	585	435	290	216
35-44	1.102	735	732	601
45-54	926	877	638	549
55-64	637	689	683	616
65 e oltre	501	298	221	177
Totale	5.885	4.099	3.175	2.552

Le riserve di rito che lo statistico deve formulare in ordine alla perfetta comparabilità delle fonti — nel 1951 i dati sono tratti dal censimento, nel 1970 dalle indagini

campionarie — non tolgono evidenza alla drammaticità della denuncia.

I giovani sembrano non accettare più un avvenire agricolo, almeno alle condizioni economiche e sociali in cui oggi viene esercitata la professione. Invero, il perdurare delle tendenze manifestatesi nell'ultimo ventennio porterebbe — secondo recenti calcoli dell'Istituto nazionale di sociologia rurale — ad una totale rarefazione dell'occupazione agricola fra i giovani al di sotto dei 30 anni, già entro il 1975:

TABELLA 2. — Previsione dell'occupazione agricola maschile al 1975, per classi di età.

CLASSI DI ETA'	<i>(in migliaia di unità)</i>			
	Occupazione agricola al 1975 secondo le tendenze proprie del periodo:			Stima INSOR
	1951-70	1961-70	1967-70	
14-24	110	6	32	120
25-29	49	14	2	60
30-34	119	94	93	150
35-44	469	527	383	400
45-54	450	367	401	400
55-64	611	575	504	500
65 e oltre	92	110	103	120
Totale	1.680	1.693	1.514	1.750

Colpisce, in questi calcoli, il fatto che la fuoruscita dal settore agricolo sia continuata con gran velocità anche negli ultimi anni, allorché, data l'imponenza del già avvenuto esodo, sarebbe apparso ragionevole ipotizzare un suo rallentamento. Naturalmente, proiezioni come quelle sopra riportate sono destinate a trovare un correttivo nella realtà ed è lo stesso Istituto nazionale di sociologia rurale ad avvertire che il rallentamento del tasso di sviluppo economico nazionale, manifestatosi dopo il 1970, verrà a rimandare, nel tempo, la scomparsa degli ultimi giovani agricoltori. Ma poichè è inaccettabile affidare la sopravvivenza del settore agricolo al mancato sviluppo dell'intera economia, occorre invece fin d'ora affrettare, al suo interno, l'emergere di una piattaforma di resistenza costituita da minoranze economicamente e psicologicamente agguerrite.

Tale piattaforma non può non essere costituita anche dai nuovi rapporti tra i componenti della famiglia coltivatrice. La fuga dei giovani è stata, infatti, in primo luogo, fuga dei coadiuvanti familiari, ridottisi, nel periodo 1951-1970, ben dell'82,6 per cento: tanto che è lecito chiedersi fino a qual punto — accanto alle indubbie attrazioni esercitate dallo sviluppo industriale — non sia proprio stata questa condizione socialmente ambigua, di collaborazione volontaria e perciò non pagata, ad esercitare un effetto fortemente espulsivo tra i ranghi dell'agricoltura.

Conseguenza dell'esodo dei coadiuvanti è il rapido aumento delle aziende ad un solo uomo, spesso anziano e senza successori: o almeno senza successori di quel tipo che la Comunità economica europea definisce « a titolo principale » e cioè disposto ad accettare l'agricoltura come attività prevalente e non solo integrativa. Nel 1965, la Federazione nazionale casse mutue coltivatori diretti calcolò che su 1.634.165 famiglie, riconosciute ai fini dell'assistenza malattia dal Servizio contributi agricoli unificati, solo 678.163 famiglie, pari al 41,5 per cento, erano dotate di almeno un'unità attiva maschile — titolare o coadiuvante — al di sotto dei 50

anni. Per contro, il 58,5 per cento delle aziende coltivatrici risultava « senza giovani », e destinate quindi ad estinguersi o a slittare verso il mondo dell'agricoltura complementare e non professionale.

Di fronte alle radicali ristrutturazioni fondiari, prospettate dalla Comunità economica europea, non si vuole certamente contestare la ineluttabilità dell'evoluzione delineata. Senza entrare nel merito di quei moderni esercizi che passano sotto il nome di « futuribili », l'immagine di un'Italia agricola, imperniata su alcune centinaia di migliaia di aziende soltanto, in luogo delle 3.642.000 registrate nell'ottobre 1970, deve essere anzi accolta come una confortante prospettiva di maggior razionalità e di una spiccata produttività. Ma anche la ristrutturazione fondiaria più sensazionale è impensabile senza l'apporto dei giovani, senza la loro presenza qualificata ed audace. E se è vero che occorre — conformemente ai programmi della Comunità economica europea — facilitare il passaggio ad altre attività di quei giovani che più non hanno vocazione agricola, nulla deve anche rimanere di intentato per consentire ai superstiti fedeli alla terra di esprimere sulla terra la propria personalità. Anche perchè il fenomeno delle famiglie « senza giovani », che nelle aziende marginali va guardato senza timore, come premessa di una idonea ristrutturazione fondiaria, verso dimensioni adeguate alle necessità della produzione di mercato, non manca di suscitare serie preoccupazioni nei casi in cui ad essere rimaste senza giovani siano anche aziende di superficie non esigua, a cui — nelle presenti condizioni — un avvenire poteva ancora essere assicurato.

Se aziende economicamente vitali si trovano sotto incombente minaccia di scomparsa, è anche perchè le relazioni tra i partecipanti alle imprese del tipo detto familiare non sono più consone allo spirito dei tempi, poichè stimolano scelte di occupazioni non agricole anche da parte di chi, senza tali anacronistiche relazioni, volentieri e con profitto sarebbe rimasto attivo in agricoltura.

Particolarmente incongrua appare, alla morte del titolare di impresa, la posizione di quei figli che — quasi sempre senza per-

cepire il benchè minimo compenso per l'attività prestata — si trovano, dopo lunghi anni trascorsi al servizio dell'azienda, senza alcun tangibile riconoscimento di esso. In molti casi si giunge al vero e proprio assurdo per cui, alla morte del titolare di azienda, uguale quota dei beni a lui intestati — ma conservati e accresciuti con il lavoro non remunerato dei suoi coadiuvanti — spetta alle persone che hanno vissuto fuori della azienda, riuscendo a costruirsi una carriera non agricola grazie al denaro ricevuto dalla famiglia e alle persone che hanno vissuto per l'azienda, talvolta addirittura costruendola. Soltanto di rado, infatti, il testatore si avvale delle proprie facoltà per riconoscere il sacrificio di chi lo ha fedelmente servito. E così, in nome di un astratto sentimento di imparzialità nei confronti di tutta la propria prole, una reale parzialità continua a perpetrarsi a danno dei componenti agricoli della famiglia coltivatrice.

Ragioni di equità morale, oltre che di convenienza economica, rendono ormai indifferibile l'intervento del legislatore in questa delicata materia. Anche di convenienza economica, perchè gli agricoltori si trovano a dover ricomperare una larga porzione del proprio strumento di lavoro, la terra, ad ogni generazione; e il tributo tenderà a farsi sempre più pesante man mano che, al progredire dell'industrializzazione, sempre più frequenti saranno i capi famiglia i cui discendenti saranno solo in minor parte agricoli.

L'insufficienza della documentazione statistica italiana impedisce di formulare una corretta stima di questa fuga di capitali agricoli, che può comunque essere valutata in decine di miliardi di lire all'anno. Attraverso il rimborso dei coeredi non agricoli si attua una singolare confisca di capitali agricoli che contraddice la volontà del Parlamento, il quale anche con il Piano verde ha riconosciuto la necessità di una sempre più massiccia immissione di capitali in agricoltura. Disporre una serie di finanziamenti statali ad un settore depresso e trascurare di evitarne il depauperamento è contraddizione che la legge deve sanare.

Oltre queste considerazioni economiche restano però prevalenti le considerazioni mo-

rali. Alla base di molte scelte di professioni non agricole compiute dai giovani — e spesso dai giovani più preparati — c'è anche il timore di vedere nullificati, all'atto della successione, anni di sacrifici e di duro servizio in azienda.

Gli stessi genitori che, in omaggio del costume, non si risolvono a costituire per i loro collaboratori una posizione di doveroso privilegio, salterebbero volentieri una innovazione giuridica che sottraesse la materia al regno dell'affetto — regno nel quale il padre non distingue tra figlio e figlio — per trasferirla in quello dei rapporti di lavoro o, se più piace, economico-professionali.

Del resto l'Italia non è il primo paese ad avvertire l'impellenza di una decisione in merito. Il legislatore francese ha da tempo compreso che, senza qualche provvedimento per diminuire l'onere finanziario gravante sui coeredi agricoli nei confronti degli altri, lo stesso diritto di prelazione accordato ai primi, in modo da evitare la divisione della azienda, sarebbe destinato a restare lettera morta. Così, al decreto del 17 giugno 1938, inteso a modificare il famoso articolo 815 del codice napoleonico (« nessuno può essere costretto a restare nella indivisione »), fa seguito il decreto-legge del 29 luglio 1939 conosciuto come « codice della famiglia », il quale all'articolo 63 recita: « I discendenti di un imprenditore agricolo che, in età di oltre 18 anni, partecipino direttamente ed effettivamente all'impresa, senza essere associati ai suoi benefici e alle sue perdite, e senza ricevere denaro a compenso della loro collaborazione, sono ritenuti legalmente beneficiari di un contratto di lavoro a salario differito ». E ad un contratto di lavoro a salario differito fa riferimento anche la legge belga del 28 dicembre 1967: nuova testimonianza di come l'esigenza di regolare i rapporti di lavoro all'interno della famiglia sia avvertita dai paesi della Comunità economica europea.

Senza entrare in una dettagliata analisi delle leggi francese e belga, un'osservazione ci sembra però fondamentale: e cioè che, mentre i legislatori francese e belga hanno voluto rapportare il premio di fedeltà spettante al coadiuvante ad una misura salaria-

le (più facile a determinarsi, colà, per la frequenza dei contratti tra datori di lavoro e garzoni « alloggiati e nutriti »), il nostro progetto prevede un aggancio del premio all'ampiezza stessa dell'azienda, dimodochè il patrimonio fondiario e agrario che la solerzia del giovane è valso a conservare ed accrescere finirà per essere la misura stessa della sua ricompensa. Per ogni anno di servizio in azienda il coadiuvante riscatterà dunque una quota pari al 3 per cento del valore del fondo.

Tale sistema di fissazione e di determinazione del compenso — applicabile tanto ai maschi quanto alle femmine, senza odiose discriminazioni di sesso — viene riconosciuto in ogni caso di gestione dell'azienda agricola, sia essa condotta su fondi di proprietà del titolare (ed è questa la ipotesi della proprietà coltivatrice), sia condotti su fondi di proprietà altrui, in virtù di un diritto di godimento del fondo di natura reale (enfiteusi, usufrutto, uso) e personale (affitto).

In aderenza alla finalità che la proposta di legge si prefigge — favorire la permanenza della manodopera valida sui fondi agricoli — il premio di fedeltà viene riconosciuto soltanto a chi abbia dedicato la propria attività all'azienda familiare in modo continuativo e permanente, contribuendo alla sua persistenza e al suo sviluppo, ed abbia così dimostrato una presumibile volontà di continuare a dedicarsi professionalmente all'esercizio dell'agricoltura. Esso pertanto viene riconosciuto soltanto a quei familiari che, avendo prestato l'attività professionale nell'azienda familiare, si trovino in tale condizione al momento della morte del titolare.

Coerentemente, si considera come valida, agli effetti di questa particolare disciplina, l'opera prestata sul fondo a partire dal compimento del sedicesimo anno di età; ma è richiesto, per l'acquisizione del diritto, il compimento del ventunesimo anno, stabilendosi così un lasso minimo di tempo, tale da consentire un efficace apporto all'azienda familiare.

La prova dell'esercizio dell'attività agricola richiesta è dedotta dagli elenchi tenuti dal Servizio contributi agricoli unificati.

Il diritto è riconosciuto ai membri della famiglia che abbiano coltivato in modo continuativo con il titolare dell'azienda; tali sono i figli, le figlie, i loro coniugi ed i loro discendenti, che — in ipotesi — siano rimasti sul fondo, addetti alla coltivazione, oltre il sedicesimo anno di età: e, in caso di premorienza di taluno di essi, il diritto non si estingue, bensì viene acquisito dai figli o discendenti del familiare premorto.

Il diritto regolato nella proposta deve essere fatto valere esclusivamente sul valore del fondo o dell'azienda agricola, con esclusione di altri beni eventualmente appartenenti al titolare o al coniuge. Anche su questa parte dell'asse ereditario, la somma del premio o dei premi di fedeltà spettante ad uno o più aventi diritto non potrà comunque eccedere — ai sensi dell'articolo 5 — i due terzi. Si è voluto con ciò garantire a tutti i figli del defunto, agricoli e non agricoli, il diritto di ricevere una parte dell'eredità paterna, parte che nella grande maggioranza dei casi verrà a coincidere con la legittima, sottratta dal codice alla libera facoltà del testatore. In pratica, 22 anni e 4 mesi di servizio non remunerato garantiranno, al giovane rimasto in azienda ed eventualmente alla sua consorte, il raggiungimento del massimo « premio di fedeltà » a cui aspirare. Per contro la legge garantisce anche i diritti eventualmente maturati dai coeredi non agricoli i quali abbiano continuato ad essere partecipi alla vita dell'azienda con documentati invii di denaro frutto della nuova professione.

La proposta è largamente innovatrice, come è strettamente coerente con la legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice ed intonata al moderno sentire in tema di rapporti familiari. Induce a confidare nella sua approvazione il giudizio espresso, in anni ormai lontani, da uno degli economisti più classici che è stato anche grande maestro di vita morale: « Tutti reputano giusto che la divisione in parti uguali avvenga, dopo la morte del padre, esclusivamente tra i figli i quali sono rimasti, lavorando, con i vecchi ». (L. Einaudi, *Lezioni di politica sociale*, Torino, 1967, pagina 294).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In caso di morte del titolare di un'impresa coltivatrice, gestita su fondi di proprietà del titolare medesimo e considerata tale a norma dell'articolo 48, comma primo, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, ai figli e alle figlie di lui, nonchè ai loro coniugi e ai discendenti, che abbiano prestato la loro opera professionale in modo continuativo nell'esercizio dell'attività agricola aziendale e prestino tale attività al momento della morte del titolare, spetta, per ogni anno di attività prestata al servizio dell'azienda familiare a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, un premio di fedeltà pari al tre per cento del valore complessivo del fondo e dell'azienda agricola al momento della morte del titolare.

Il diritto di cui al comma precedente spetta alle persone e nei limiti in esso indicati, anche in caso di affitto o di altro diritto al godimento del fondo rustico, e si fa valere sul valore complessivo dell'azienda agricola e sui diritti eventualmente spettanti al titolare dell'impresa coltivatrice nei confronti del proprietario del fondo.

Agli effetti del computo degli anni indicati nel primo comma si considerano anche quelli in cui si sia prestata l'opera professionale continuativa come membri di famiglia colonica.

Art. 2.

Il diritto previsto nell'articolo precedente si matura in ogni anno di esercizio dell'attività agricola, nei limiti indicati nell'articolo medesimo, ma può farsi valere soltanto al tempo della morte del titolare dell'impresa.

Detto diritto è privilegiato ai sensi dell'articolo 2778, punto 4), del codice civile.

Art. 3.

Il diritto previsto nell'articolo 1 spetta alle persone in esso indicate che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e siano iscritte, come unità attive di famiglia coltivatrice diretta o mezzadrile, negli elenchi tenuti dal Servizio contributi agricoli unificati, a norma del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9. La iscrizione in tali elenchi fa fede altresì della continuità del servizio prestato nell'azienda familiare. A tale continuità non porta pregiudizio la mancata iscrizione negli elenchi medesimi per gli anni corrispondenti all'adempimento degli obblighi militari, che sono pertanto considerati utili agli effetti della presente legge.

Art. 4.

In caso di premorienza di una persona avente diritto al premio di fedeltà previsto dall'articolo 1, questo si trasmette agli eredi.

Art. 5.

La somma del premio o dei premi di fedeltà spettanti ad uno o più aventi diritto non può eccedere l'ammontare corrispondente ai due terzi del valore del fondo e dell'azienda agricola, di proprietà del titolare dell'impresa defunto.

In caso di eccedenza, la misura complessiva del premio, o dei premi, deve essere contenuta entro il limite di cui al comma precedente e verrà ripartita, fra i diversi aventi diritto, in proporzione alla quota spettante a ciascuno di essi a norma dell'articolo 1.

Qualora l'avente diritto, o gli aventi diritto, si trovino nel godimento del fondo al momento dell'attribuzione del premio di fedeltà, questo viene corrisposto in una quota di proprietà del fondo stesso del valore equivalente, anche in aggiunta alle quote eventualmente attribuite in proprietà ad altro titolo.

I componenti della famiglia che continuano l'esercizio dell'impresa agricola, singoli o in comunione, possono esercitare, relativamente alla quota di proprietà degli altri componenti, i diritti di prelazione e di riscatto rispettivamente previsti dall'articolo 732 del codice civile e dall'articolo 8, comma decimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, anche se, in quest'ultimo caso, non sono decorsi i cinque anni dal giorno in cui il componente ha lasciato l'azienda.

In caso di pluralità di aventi diritto, la prelazione o il riscatto devono essere esercitati da tutti congiuntamente e deve essere rispettata l'unità aziendale per l'esercizio in comune dell'impresa agricola.

Per l'esercizio della prelazione e del riscatto di cui ai precedenti commi sono concesse, con priorità, le agevolazioni creditizie, tributarie e finanziarie previste dalle vigenti leggi sulla formazione della proprietà coltivatrice.

Art. 6.

Agli effetti del computo del valore complessivo del fondo e dell'azienda agricola di cui all'articolo 1, comma primo, non si tiene conto dei beni di proprietà del coniuge o di altri componenti della famiglia, apportati nell'esercizio dell'impresa comune.

Dal valore del fondo e dell'azienda si deducono le somme eventualmente corrisposte dagli altri membri della famiglia coltivatrice al titolare dell'impresa per l'esercizio della medesima.

In caso di contestazione sul valore del fondo e dell'azienda agricola, provvede alla valutazione la Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

L'ammontare del premio di fedeltà rientra nella valutazione globale dei terreni ai fini dell'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario, di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1680.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per il lavoro prestato nell'azienda familiare in epoca anteriore, purchè al momento dell'entrata in vigore di essa l'impresa sia ancora in esercizio e la durata del lavoro sia accertabile ai sensi dell'articolo 3.